

DISCIPLINARE PER L'ELENCO DEGLI AVVOCATI E
PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI LEGALI

ART. 1 - OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente disciplinare regola le modalità per l'istituzione e la tenuta di un "Elenco comunale degli avvocati", attraverso il quale provvedere al conferimento degli *incarichi legali* a professionisti esterni, garantendo trasparenza e concorrenzialità.
2. L'esigenza di costituire il predetto ELENCO deriva da:
 - mancanza di ufficio legale interno e di personale comunale abilitato ad assumere incarichi di patrocinio legale;
 - mancanza di un ufficio associato con altri Enti, dotato di personale abilitato alla professione di avvocato, cui poter affidare le pratiche di contenzioso legale;
 - obbligo di prevedere procedure trasparenti e comparative per l'affidamento degli incarichi legali esterni, i quali - pur se esclusi dall'applicazione del codice dei contratti ai sensi dell'art. 17 comma 1 lett. c-d di cui al D.lgs 50/2016 - devono rispettare i *principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità*, ai sensi dell'art. 4 dello stesso D.lgs 50/2016.
3. Per "incarichi legali" ai sensi del presente disciplinare, si intendono:
 - a) gli incarichi da affidare ad avvocati per servizi legali connessi a rappresentanza legale (c.d. patrocinio legale), come definiti dall'art.17 comma 1 lett. c-d del D.lgs 50/2016, consistenti in attività relative ad assistenza/rappresentanza/difesa del Comune nei giudizi davanti ad organi giurisdizionali e/o nelle procedure arbitrali e nelle conciliazioni, in cui il Comune è chiamato a costituirsi in procedimenti promossi da terzi, ovvero ha disposto di agire per la tutela di propri interessi;
 - b) gli incarichi da affidare ad avvocati per prestazioni stragiudiziali, prestazioni di consulenza e/o di assistenza di natura legale (se non collegate alla preparazione di un incarico giudiziale), che si perfezionano poi come contratti di servizi legali, secondo i principi stabiliti dall'art.17 del D.lgs n.50/2016.

ART. 2 - ISTITUZIONE ELENCO COMUNALE DEGLI AVVOCATI

1. Per l'affidamento degli incarichi legali esterni è istituito apposito ELENCO comunale aperto agli avvocati, singoli o associati, abilitati all'attività di assistenza e di patrocinio dinanzi a tutte le Magistrature.
2. L'ELENCO comunale degli avvocati è gestito dall'*ufficio di segreteria generale*, secondo le disposizioni organizzative del suo dirigente.
3. L'ELENCO è unico e suddiviso nelle seguenti sezioni, distinte per tipologia di contenzioso:
 - Sezione A - CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO
 - Sezione B - CONTENZIOSO CIVILE
 - Sezione C - CONTENZIOSO GIUS-LAVORISTICO
 - Sezione D - CONTENZIOSO PENALE
 - Sezione E - CONTENZIOSO TRIBUTARIO
4. Per le controversie innanzi alla Commissione Tributaria e innanzi al Giudice di Pace, nonché in tutti gli altri casi previsti dalla legge, i Dirigenti dell'Ente e i Responsabili di Settore potranno stare in giudizio personalmente o proporre un dipendente della propria struttura.
5. All'interno di ogni sezione verranno indicati i nominativi degli Avvocati abilitati al patrocinio presso le giurisdizioni superiori.
6. I nominativi dei professionisti richiedenti sono iscritti nell'ELENCO in ordine alfabetico in ciascuna sezione. La stessa iscrizione non costituisce in alcun modo giudizio di idoneità professionale, né graduatoria di merito, né comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte del Comune di conferire incarichi, a qualsivoglia titolo, ai professionisti iscritti.
7. Per la fase di prima attuazione, l'iscrizione all'ELENCO è preceduta dalla pubblicazione di un apposito Avviso sull'*Albo Pretorio on line* e sul sito web del Comune, nonché dalla comunicazione al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna.
8. L'ELENCO sarà soggetto a revisione annuale, mediante aggiornamento, entro il 28 febbraio di ogni anno, previo esame delle istanze pervenute.
9. Nelle more dell'approvazione del primo elenco e/o dei successivi aggiornamenti, le domande di iscrizione già pervenute possono essere esaminate per essere incluse nell'ambito dei procedimenti comparativi per l'affidamento di incarichi legali, secondo disposizioni del dirigente.
10. L'elenco potrà essere utilizzato nei casi di affidamento di incarichi di difesa da parte di dipendenti o amministratori dell'Ente soggetti a procedimenti giudiziari per ragioni di servizio. In tal caso la

scelta del professionista, tra gli iscritti nell'ELENCO, impregiudicata la valutazione sulla sussistenza di un conflitto di interessi tra la condotta del dipendente e il Comune, costituisce anche espressione del "*comune gradimento*" di cui all'art. 28 del CCNL del 14/09/2000.

11. Il Comune ha la facoltà di affidare incarichi legali a professionisti non inseriti nell'ELENCO - in via eccezionale e dandone adeguata motivazione - per giudizi di rilevante importanza e complessità che richiedano prestazioni professionali di alta specializzazione, quali quelle garantite da professionisti di chiara fama, cultori della materia e cattedratici. Si può prescindere dall'utilizzo dell'ELENCO e dalla procedura comparativa, anche nel caso in cui la scelta dell'avvocato sia effettuata dalle Compagnie assicurative, con oneri a loro carico.

ART. 3 - REQUISITI PER L'ISCRIZIONE NELL'ELENCO COMUNALE DEGLI AVVOCATI

1. Nell'ELENCO possono essere inseriti gli avvocati, singoli o associati, in possesso dei seguenti requisiti, che dovranno essere autocertificati al momento della richiesta di iscrizione:
 - possesso della cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
 - godimento dei diritti civili e politici e capacità a contrarre con la P.A.;
 - possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016;
 - assenza di condanne penali, anche non definitive, per reati contro la P.A. (Titolo II codice penale);
 - iscrizione da almeno 5 anni all'Albo Professionale degli Avvocati presso il foro di competenza;
 - comprovata esperienza professionale nel patrocinio legale di enti locali o altre pubbliche amministrazioni nelle materie, relativamente alle quali si chiede l'iscrizione, da specificarsi nel curriculum vitae-professionale;
 - non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dal D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. e della legge 136/2010 (normativa antimafia);
 - essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
2. Non possono essere iscritti all'ELENCO e, qualora iscritti, verranno cancellati, gli avvocati che - in proprio o in qualità di difensori di altre parti - siano in "conflitto di interessi" con il Comune di San Lazzaro di Savena, avendo promosso giudizi o resistito in giudizi contro il Comune, ovvero avendo assunto incarichi di qualsiasi natura, in conflitto con gli interessi del Comune.
3. A tal fine gli avvocati dovranno dichiarare l'assenza di rapporti di patrocinio legale contro il Comune di San Lazzaro in cause pendenti precedenti alla data di richiesta di inserimento nell'Elenco ed impegno a non assumere un incarico contro il Comune medesimo per tutto il tempo in cui risulterà iscritto all'Elenco;
4. L'iscrizione all'ELENCO avviene su domanda del professionista interessato, con l'indicazione delle sezioni dell'elenco a cui chiede di essere iscritto, in relazione alla professionalità e/o specializzazione risultante dal proprio curriculum. L'istanza, da presentarsi esclusivamente attraverso il modulo on line pubblicato sul sito del comune, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
 - a) **Auto-certificazione** in ordine ai requisiti elencati al comma 1;
 - b) **Curriculum vitae e professionale** comprovante il possesso dell'esperienza e/o specializzazione nelle materie delle specifiche sezioni dell'Elenco a cui si chiede l'iscrizione. Nel curriculum, ove possibile, vanno fornite indicazioni sul tipo di controversie trattate, pubbliche e/o private. Dovrà essere altresì indicata l'eventuale iscrizione all'Albo dei Cassazionisti.
 - c) **Dichiarazione di impegno a:**
 - rispettare le disposizioni contenute nel presente regolamento e nel vigente Codice di comportamento approvato dal Comune, nonché impegno a comunicare con tempestività il sopraggiungere di situazioni ostative al mantenimento dell'iscrizione all'ELENCO comunale;
 - non accettare incarichi di rappresentanza e difesa, né altri incarichi di consulenza da parte di terzi, pubblici o privati, contro il Comune di San Lazzaro di Savena o in conflitto con gli interessi del Comune per la durata del rapporto instaurato.
 - rispettare quanto previsto dal codice deontologico forense, in particolare l'art. 68;
 - d) **Copia della polizza assicurativa** per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale.
5. Il Comune si riserva di verificare in ogni momento la veridicità di quanto dichiarato, nonché il permanere delle condizioni che hanno consentito l'iscrizione nell'ELENCO. Qualora dal controllo emerga la non veridicità di quanto dichiarato o prodotto, il richiedente verrà escluso dall'elenco e incorrerà nelle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000.
6. **Per gli studi associati**, i requisiti e la documentazione di cui al presente articolo dovranno riferirsi a ciascun componente dello studio associato.

ART. 4 - CANCELLAZIONE DALL'ELENCO

1. La cancellazione dall'ELENCO può essere disposta dal dirigente nei confronti di quei professionisti:
 - che abbiano perso i requisiti per essere iscritti all'Albo comunale o abbiano disatteso agli impegni assunti, di cui al precedente art.3;
 - che non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati e/o siano incorsi in gravi inadempienze giudicate tali dal Comune;
 - che abbiano, senza giustificato motivo, rifiutato di accettare un incarico a seguito della individuazione del Comune ai sensi del successivo art.5.

ART. 5 - AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI AGLI AVVOCATI ISCRITTI NELL'ELENCO

1. La decisione in ordine alla necessità di attivarsi e/o resistere in giudizio è assunta con **deliberazione della Giunta comunale** a seguito di proposta da parte del Dirigente competente, che, qualora ritenuto necessario, potrà chiedere apposita relazione istruttoria al servizio a cui afferisce la controversia.
2. **Il Dirigente competente, con determinazione**, provvede all'affidamento dell'incarico legale, avendo precedentemente attivato una procedura comparativa nei confronti di un numero selezionato di avvocati iscritti nella sezione attinente dell'ALBO.
3. **Agli avvocati invitati** alla procedura comparativa - selezionati con criterio di rotazione, in base al curriculum ed al buon esito dei precedenti incarichi, nel numero che può variare nel minimo di 2 al massimo di 10, a seconda dell'importanza e del valore della causa - verranno inviati i principali documenti connessi al contenzioso e verrà richiesto di comunicare entro tempi indicati una "parcella preventiva" con riferimento alle "tabelle dei parametri forensi" di cui al DM 55/2014 (con motivazioni connesse alla complessità dell'incarico, se il compenso richiesto è più alto dei minimi tariffari). Gli stessi saranno anche invitati a menzionare specifiche significative esperienze attinenti alla causa in questione, desumibili dai curriculum presentati, nonché ad allegare una sintetica relazione riferita all'incarico proposto.
4. **La scelta dell'avvocato è operata in base alla tipologia di contenzioso, nel rispetto del D.Lgs. 50/2016, in relazione alla materia della controversia e tenendo conto della specializzazione e del curriculum trasmesso dai professionisti iscritti nell'elenco, valutando i preventivi di spesa ricevuti.**
5. **Agli avvocati invitati alla selezione si chiederà di confermare la permanenza della validità delle dichiarazioni già fornite in sede di iscrizione all'elenco comunale**, come elencate al precedente art. 3, in particolare con riferimento al permanere dell'assenza di "conflitti di interesse" per altri incarichi eventualmente svolti.
6. **Qualora vi siano motivate ragioni d'urgenza, tali da non consentire l'espletamento di una procedura comparativa, il dirigente potrà procedere all'affidamento diretto degli incarichi, sulla base di un criterio di rotazione.**
7. **Non possono essere dati di norma incarichi congiunti a più avvocati**, salvo i casi eccezionali in cui la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto o necessiti la costituzione di un collegio. In tali casi, la determinazione di incarico dovrà essere adeguatamente motivata e si dovrà considerare l'onorario come riferito ad un incarico unico, nei limiti di quanto prevede il D.M. n. 55/2014.
8. Il conferimento dell'incarico legale di che trattasi, deve essere perfezionato con la sottoscrizione di apposito **disciplinare di incarico**, approvato con determina dirigenziale, che regola il rapporto tra il Comune ed il professionista incaricato.
9. Nel disciplinare d'incarico deve prevedersi che l'avvocato incaricato si obbliga, tra l'altro, a:
 - unificare o richiedere l'unificazione di giudizi aventi lo stesso oggetto;
 - fornire, nell'ambito dello stesso incarico senza compensi aggiuntivi, un parere scritto in ordine all'eventuale proposta di transazione giudiziale o stragiudiziale per la causa affidata.
 - a rendere per iscritto un parere al Comune, in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato.
10. **In caso vi sia l'esigenza di procedere alla richiesta di una consulenza legale o "parere pro-veritate" di cui al precedente art. 1 comma 3/b**, il dirigente/responsabile interessato deve fare pervenire alla Segreteria Generale apposita relazione in cui espone fatti e motivi per cui vi sia tale esigenza. Il Segretario decide sull'accoglimento della richiesta pervenuta, una volta verificatosi anche che vi siano le risorse disponibili in bilancio/peg e si rispettino i vincoli di norme finanziarie eventualmente vigenti. Il dirigente competente si attiva per svolgere la procedura comparativa di cui al presente articolo, finalizzata all'affidamento dell'incarico ad uno degli avvocati iscritti all'elenco, dando conto del rispetto dei principi di cui all'art.4 del D.lgs 50/2016. L'incarico si perfeziona con apposito disciplinare sottoscritto con l'avvocato incaricato della consulenza/parere.
11. **In caso vi sia l'esigenza di procedere ad un incarico legale da parte di un amministratore o dipendente** che siano chiamati in giudizio per fatti attinenti allo svolgimento della carica o servizio (vedasi precedente art. 2 comma 9), l'amministratore/dipendente interessato, qualora intenda far valere il suo diritto al rimborso delle spese legali deve fare pervenire alla Giunta ed al Segretario i documenti del contenzioso ed apposita relazione in cui espone i fatti. La Giunta delibera sull'accoglimento della richiesta pervenuta, una volta verificatasi, con relazione del Segretario, l'insussistenza di un conflitto di interessi tra la condotta del dipendente/amministratore ed il Comune. Il dirigente competente si attiva per svolgere la procedura comparativa di cui al presente articolo, finalizzata all'affidamento dell'incarico ad uno degli avvocati iscritti all'Albo.

ART. 6 – PUBBLICITÀ ELENCO E REGISTRO INCARICHI – TUTELA DEI DATI PERSONALI

1. **L'ELENCO degli avvocati viene redatto e pubblicato nel sito web comunale** a cura dell'ufficio legale e contenzioso, fornendo le informazioni per il suo funzionamento, per le nuove iscrizioni, per

l'invio degli aggiornamenti da parte degli iscritti, nonché per il conferimento degli incarichi, prevedendo un *link* al presente disciplinare, alla modulistica ed alle eventuali disposizioni organizzative del dirigente.

2. Nel rispetto dei principi generali di trasparenza di cui all'art. 1 del D.lgs n.33/2013, al fine di favorire forme diffuse di controllo sull'utilizzo delle risorse pubbliche, **gli incarichi legali conferiti vengono pubblicati in Amministrazione trasparente** prevedendo un apposito registro degli incarichi legali conferiti, nel quale vanno riportati almeno i seguenti dati:
a) generalità del professionista; b) oggetto sintetico dell'incarico; c) estremi e link all'atto di incarico, al disciplinare sottoscritto ed al curriculum vitae; d) oneri finanziari (onorari pattuiti e liquidazioni effettuate); e) esito sintetico del giudizio.
3. **Gli incarichi legali descritti all'art. 1 comma 3 (incarichi di collaborazione e consulenza)** - con riguardo agli obblighi di pubblicazione – vanno tenuti distinti dai restanti incarichi e devono seguire la disciplina prevista dagli artt. 9-bis e 15 del D.lgs 33/2013, dovendo, tra l'altro, essere comunicati - a norma dell'art. 53 comma 14 del d.lgs. 165/2001 - alla banca dati del Dipartimento della Funzione Pubblica (PERLA.PA);
4. I dati personali comunicati dagli avvocati interessati all'iscrizione all'Albo ed al conferimento degli incarichi legali, saranno raccolti e trattati da parte dell'*ufficio legale e contenzioso* e saranno utilizzati esclusivamente per le finalità appena sopra indicate, secondo le disposizioni di legge in materia di tutela dei dati personali (D.lgs 196/2003 e Regolamento 2016/679/UE).

ART. 7 - NORME DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente regolato dal presente Disciplinare e nei successivi atti organizzativi e pattizi cui rimanda, si applica il codice civile, la legge professionale forense, il codice deontologico forense, il DM n. 55/2014 *"parametri forensi per la determinazione dei compensi"*.